

Decreto sviluppo: tutte le novità

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 30 Agosto 2012

il 7 agosto è stato convertito in legge il cd. Decreto Sviluppo: presentiamo una rassegna di tutte le novità legislative

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 Agosto 2012 la Legge n.134-2012 di conversione del Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012. Durante l'iter parlamentare sono state accolte numerose proposte in materia di semplificazioni, infrastrutture ed edilizia.

Tabella di Sintesi delle principali novità contenute nel decreto convertito in legge

IVA sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni	Viene reintrodotta l'Iva per le locazioni e per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e vengono assoggettate a IVA anche le cessioni e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali se il cedente cedente abbia optato nel relativo atto per l'assoggettamento all'imposta.
Irpef per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico	La detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio passa dall'attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa da 48.000 a 96.000 ma fino al 30 giugno 2013. Viene elevata dal 50 al 55% la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la riqualificazione energetica degli edifici .

Responsabilità solidale dell'appaltatore	I soggetti responsabili in solido dei versamenti sono l'appaltatore e il subappaltatore (eliminato il committente). La responsabilità opera in materia di ritenute sul lavoro dipendente e della sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto ed inoltre è stata eliminata la limitazione temporale della responsabilità fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto. Al fine di poter contrastare la responsabilità solidale dell'appaltatore questi deve verificare il corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore e può sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione.
Credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati	La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. Le spese possono interessare: - personale neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; - spese di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Le imprese per avere diritto al credito d'imposta devono presentare un'istanza telematica e, a seguito di possibile delocalizzazione, si decade dal beneficio.
IVA per cassa	Viene abrogato l'articolo 7 del D.L. n. 185/2008, che reca l'attuale disciplina della materia con decorrenza dall'entrata in vigore della norma. Il regime "per cassa" è facoltativo e può essere adottato da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, (la vecchia normativa prevedeva duecentomila euro); Rispetto alla precedente versione viene previsto che il diritto alla detrazione sorga al momento di effettuazione dell'operazione.

S.r.l. semplificata	Eliminato il vincolo anagrafico dei 35 anni di età per costituire le “S.r.l. semplificate” e viene introdotto un modello standard di statuto che ridurrà i costi dei notai; viene mantenuta l’esenzione dai diritti di bollo e dalle altre tasse solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni. Promossi accordi con l'ABI per aiutare i giovani con età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
----------------------------	--

**Modifiche alla
riforma del lavoro**

Principali alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro:

- la regola della stipula di un nuovo contratto a termine che viene considerato, dopo la scadenza del precedente, come assunzione a tempo indeterminato, si applica anche alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva;
- la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- i presupposti utili ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vengono modificati: la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e il corrispettivo annuo deve superare l'80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi (invece che per un solo anno);
- reintrodotto per il 2013 il lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- intervenendo sulla disciplina dell'erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali o di aziende sottoposte a sequestro o confisca in merito all'erogazione dello strumento solo quando esistano possibilità di continuazione o di ripresa dell'attività con il mantenimento , anche parziale, dei livelli di occupazione; si stabilisce l'obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- in materia di diritto al lavoro dei disabili si stabilisce che dalla base di computo sono esclusi i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi.

Appello nelle cause civili	Introdotta un filtro al secondo grado delle cause civili (per avere una sentenza di appello occorre superare l'inammissibilità formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preventiva). L'appello deve essere motivato e deve contenere a pena di inammissibilità: - l'indicazione delle parti che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste rispetto alla ricostruzione del fatto fatta in primo grado; - indicazione delle motivazioni da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza giuridica (le nuove disposizioni non si applicano comunque al processo tributario).
Risarcimento Legge Pinto	Viene disposto quanto segue: la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo deve proporre un ricorso al Presidente della corte; il Presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa e la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si conclude con un decreto con cui il giudice accoglie o rigetta la domanda.
Project bond	Agevolate l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto con lo scopo di sviluppare alcune forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche attraverso il capitale privato.
Finanziamento di infrastrutture e defiscalizzazione	Esteso a tutte le infrastrutture il campo di applicazione dello strumento della defiscalizzazione. Viene stabilito: l'estensione della defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali realizzate tra pubblico-privato; la defiscalizzazione relativa alle opere portuali; l'introduzione di una nuova forma di defiscalizzazione che prevede il riconoscimento a favore delle società di progetto il rimborso, per un periodo non superiore a 15 anni, pari ad un terzo delle entrate fiscali derivanti dalla realizzazione della nuova opera.

Affidamento lavori a terzi e percentuale minima prevista	Aumento dal 50 al 60% della percentuale minima dei lavori che i titolari di concessioni affidano a terzi (il termine per l'applicabilità delle nuove disposizione decorre dal 1° gennaio 2014).
---	---

28 agosto 2012

Celeste Vivenzi